

Verbale di accordo per il rinnovo del CCNL FEDERCULTURE del 30.04.2026.

Oggi 30 aprile 2026, presso la sede WeGil, in Largo Ascianghi 5 – Roma, si è svolto l'incontro tra la Commissione Trattante di Federculture e le Rappresentanze delle OO.SS. FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e UIL PA, nel seguito "le Parti", avente per oggetto il Rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro Federculture, relativamente al triennio 2022 – 2024.

A seguito dell'accordo preliminare raggiunto in data 04.03.2026 ed in sua attuazione, le Parti convengono:

- Di rinnovare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Servizi della Cultura, del Turismo, dello Sport e del Tempo Libero – Federculture, con le modifiche e integrazioni di seguito riportate;
- Di approvare il testo unico del CCNL, coordinato con le modifiche e integrazioni convenute nell'accordo raggiunto in data odierna.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CCNL 2022 – 2024

L'art. 5 del CCNL è sostituito dal seguente:

"Art. 5 – Decorrenza e durata del CCNL

Le Parti, alla luce del principio di ultravigenza già condiviso nei precedenti rinnovi, si danno atto che l'accordo di rinnovo del 30 aprile 2026 è sottoscritto a integrale copertura e soddisfazione di ogni pretesa economica relativa al triennio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024. La nuova classificazione cui all'art. 27 CCNL decorre dal 1° luglio 2026. L'inquadramento del personale già in forze al 30 giugno 2026 è regolato dall'apposito Allegato A. Le restanti modifiche introdotte dall'accordo di rinnovo del 30 aprile 2026 sostituiscono integralmente le disposizioni del CCNL 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, già tacitamente rinnovate, a partire dalla data della firma.

Il Contratto alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non sia data disdetta per iscritto, a mezzo raccomandata a.r. con ricevuta di ritorno o a mezzo pec, da una delle Parti almeno 3 mesi prima della scadenza. Il contratto continua a produrre i propri effetti fino al momento del successivo rinnovo."

L'art. 7 bis del CCNL è soppresso.

L'art. 9 del CCNL è sostituito dal seguente:

"Art. 9 – Procedure di conciliazione e arbitrato

Le Parti, **anche** in relazione alla possibilità di uno specifico accordo in materia a livello interconfederale, convengono di incontrarsi entro 6 mesi dalla firma del rinnovo del presente CCNL per definire la disciplina contrattuale concernente la conciliazione e l'arbitrato di cui all'art. 412-ter c.p.c., **anche ai fini dell'attuazione dell'art. 12 D.Lgs. n. 104/2022, esaminando** compiti, funzioni, composizione, funzionamento e regolamento d'attuazione delle commissioni paritetiche e dei collegi d'arbitrato."



L'art. 14 del CCNL è sostituito dal seguente:

"Art. 14 – Assunzione del personale

A. Assunzione

L'assunzione del personale dipendente è effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa europea vigenti in materia nonché quella del TU n. 175 del 2016 per le società partecipate pubbliche e in house.

All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla trasmissione telematica al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro del dipendente, entro le 24 ore del giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro, compilando il modello UNIFICATO-LAV di cui al Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007. Copia della comunicazione preventiva telematica di assunzione deve essere consegnata al lavoratore **o alla lavoratrice** dal datore di lavoro all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività.

L'assunzione dei minori di anni 18 potrà avvenire a partire dal compimento di anni 16 a patto che abbiano assolto l'obbligo di istruzione per almeno 10 anni.

Fanno eccezione a tale regola: la stipulazione di un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per il minore che ha compiuto 15 anni, oltre all'impiego in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario, nel settore dello spettacolo e nei programmi televisivi, autorizzato con provvedimento della Direzione Territoriale del Lavoro (art. 4 della Legge n. 977/1967, D.M. 27 aprile 2006, n. 218).

All'atto di assunzione, l'Azienda è tenuta a consegnare al personale assunto il contratto individuale ovvero la lettera di assunzione) contenente, in conformità della vigente legislazione, i dati di registrazione effettuata nel Libro Unico del lavoro.

B. Lettera di assunzione

1. L'Azienda è tenuta a comunicare al lavoratore o alla lavoratrice subordinati, in forma scritta, con le tempistiche e modalità specificate ai seguenti commi, le seguenti informazioni:

a) l'identità delle parti, ivi compresa quella degli eventuali co-datori di cui all'art. 30, comma 4-ter e 31, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 276/2003.

b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'Azienda comunica che il lavoratore o la lavoratrice sono occupati in luoghi diversi, o sono liberi di determinare il proprio luogo di lavoro;

c) la sede o il domicilio dell'Azienda;

d) la categoria legale, la qualifica, l'Area e il livello attribuiti al lavoratore o alla lavoratrice;

e) la data di inizio del rapporto di lavoro;

f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;

g) nel caso di lavoratori o lavoratrici dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;

h) la durata del periodo di prova, se previsto;

i) il diritto a ricevere la formazione erogata dall'Azienda, se prevista;

l) la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o la lavoratrice, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;

m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso dell'Azienda o del lavoratore/della lavoratrice;

n) l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;



o) la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno/variazioni di orario, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;

p) se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, l'Azienda informa il lavoratore o la lavoratrice circa:

1) la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite eventualmente garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;

2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore o la lavoratrice sono tenuti a svolgere le prestazioni lavorative;

3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore o la lavoratrice hanno diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui l'Azienda può annullare l'incarico;

q) il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;

r) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dall'Azienda e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dall'Azienda stessa;

s) le ulteriori informazioni previste all'art. 1-bis del D.Lgs. n. 152/1997 e s.m.i., qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n), o) e r), possono essere comunicate al lavoratore o alla lavoratrice con l'indicazione del riferimento normativo o del presente CCNL, ovvero ancora dell'eventuale contratto collettivo aziendale, che ne disciplina le materie. Eventuali condizioni di miglior favore devono essere esplicitate nel contratto individuale di lavoro/lettera di assunzione.

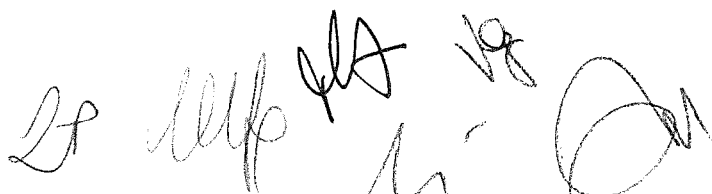
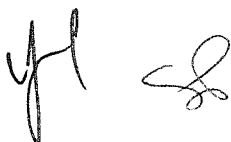
3. Le informazioni di cui al comma 1 sono comunicate mediante la consegna al lavoratore o alla lavoratrice, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente:

a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;

b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/1996. Le informazioni eventualmente non contenute nei predetti documenti sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore o alla lavoratrice entro i 7 giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa. Le informazioni di cui al comma 1 lettere g), i), l), m), e r) possono essere fornite al lavoratore o alla lavoratrice entro 1 mese dall'inizio della prestazione lavorativa. L'Azienda è tenuta a consegnare o a mettere a disposizione del lavoratore o della lavoratrice, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web, il presente CCNL, nonché gli eventuali contratti e regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro. Ad ogni lavoratore o lavoratrice viene inoltre consegnata copia del Contratto collettivo applicato, la modulistica e la documentazione riguardante l'iscrizione al Fondo di Previdenza Integrativa, i moduli per l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nonché ogni altra documentazione aziendale utile. Al lavoratore o alla lavoratrice è, altresì, fornita adeguata informazione sui rischi e le misure di prevenzione e protezione adottate in conformità delle disposizioni di cui al Capitolo VII del presente CCNL.

4. Per il personale dipendente assunto con contratto di lavoro part-time, **contratto di lavoro a tempo determinato e contratto di lavoro intermittente**, si fa **rispettivamente** rinvio alle ulteriori, specifiche disposizioni di cui agli artt. 16, 17 e 19 del presente CCNL.

5. Per quanto non disposto dal presente articolo, si rinvia in ogni caso alla disciplina del D.Lgs. n. 104/2022.



C. Documenti

Per l'assunzione il lavoratore **o la lavoratrice** devono presentare, di norma mediante autocertificazione o a richiesta nei termini di legge, tutti i documenti richiesti dal datore di lavoro, in quanto necessari all'assunzione, fra cui anche i documenti a giustificazione della corresponsione **di benefici economici previsti dalla normativa vigente**; la dichiarazione di spettanza delle detrazioni di imposta; il certificato di pensione se il lavoratore **o la lavoratrice sono** pensionati; copia del permesso di soggiorno se il lavoratore **o la lavoratrice sono** extracomunitari al fine di verificarne la compatibilità con lo svolgimento di lavoro subordinato e la data di scadenza.

L'Azienda rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.

Il lavoratore **o la lavoratrice sono** tenuti a dichiarare all'Azienda la residenza ed il domicilio, nonché a comunicare, per iscritto, i successivi mutamenti.”.

L'art. 15 del CCNL è sostituito dal seguente:

“Art. 15 – Apprendistato

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

È disciplinato dagli artt. 41-47 del D.lgs. n. 81/2015, **come da ultimo modificato dalla L. n. 203/2024, nonché** dal D.M. 12 ottobre 2015 (relativo alle tipologie A e C di cui al presente articolo) che definisce gli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi, nonché dalla normativa regionale vigente, cui comunque si rimanda per quanto qui non diversamente disciplinato/richiamato.

Disciplina generale

Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:

- a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- b) apprendistato professionalizzante;
- c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Il contratto è stipulato in forma scritta e contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari. Ha una durata minima non inferiore a 6 mesi.

Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal

contratto, ai sensi dell'art. 2118 c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine. ~~Durante il periodo di preavviso decorrente dal medesimo termine.~~ Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.

Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Retribuzione/inquadramento

Le Parti convengono di dare esecuzione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva.

I lavoratori **e le lavoratrici** percepiranno per il primo e il secondo anno il 90% della retribuzione spettante in applicazione del CCNL ai lavoratori **o alle lavoratrici** addetti a mansioni che

richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, mentre al terzo anno i suddetti lavoratori **o lavoratrici** percepiranno il 100% della citata retribuzione.

Principi da rispettare

Nel contratto di apprendistato devono essere rispettati i seguenti principi:

- divieto di retribuzione a cottimo;
- presenza di un tutore o referente aziendale;
- possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali;
- possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;
- registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino;
- possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni.

Numero degli apprendisti

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori **e lavoratrici** inferiore a 10 unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori **o lavoratrici** qualificati o specializzati o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3, fatta salva la presenza di almeno un dipendente **o una dipendente** qualificati in qualità di Tutor che possa essere assegnato all'apprendista. Esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, le Parti convengono di dare esecuzione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva; nella specie, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 24 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 40% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.

Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di 1 apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei detti limiti sono considerati ordinari lavoratori **o lavoratrici** subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Computo

I lavoratori **e le lavoratrici** assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

A. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione. Possono essere assunti i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni.

La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

Per le ulteriori previsioni in tema di durata, si rimanda alle disposizioni di legge in materia.

Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro, le Parti convengono di dare esecuzione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva; nella specie, è riconosciuta al lavoratore **o alla lavoratrice** una retribuzione pari al 20% di quella che gli sarebbe dovuta.

B. Apprendistato professionalizzante

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

La durata del periodo di apprendistato non può essere superiore a 3 anni.

Qualificazione professionale

Le Parti convengono di dare esecuzione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva.

La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto di apprendistato è determinata dalle parti sulla base dei profili professionali previsti dal sistema di inquadramento del personale.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato tutti i livelli **della I Area e della II Area** e solo al **1° livello A della III Area** di cui al presente CCNL.

La durata del periodo di apprendistato dovrà essere quella di seguito indicata:

- 6 mesi per il livello **A, 2° e 3° della I Area**;
- 12 mesi per il livello **B 5°, 6° e 7° della I Area**;
- 24 mesi **per il livello C della I Area e per il livello A 1°, 2° e 3° della Fascia della II Area**;
- 36 mesi per i livelli **4° e 5° della Fascia II B e C della II Area** e per il livello **A della III Area**.

La predetta disciplina in materia di durata del periodo di apprendistato si applica ai lavoratori e alle lavoratrici nuovi assunti a decorrere dal 1° luglio 2026. Ai lavoratori e alle lavoratrici già in forza al 30 giugno 2026 continuano ad applicarsi le diverse disposizioni dell'accordo di rinnovo del 28 dicembre 2022.

Si rinvia alla normativa di legge vigente per l'offerta formativa pubblica, interna o esterna.

La formazione svolta a cura dell'azienda con un tutor aziendale, di durata non inferiore a 60 ore medie annue (da riproporzionare in ragione della durata effettiva del contratto), di tipo teorico, pratico, on the job, a distanza e in affiancamento (comprensiva anche delle ore in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), come specificato nel piano formativo individuale e con rilascio al termine del contratto dell'attestazione della formazione svolta e delle competenze professionali acquisite.

C. Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

Il datore di lavoro che intende stipulare detto contratto sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può di norma, essere superiore al 60% dell'orario ordinamentale.

Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro le Parti convengono di dare esecuzione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva; nella specie, è riconosciuta al lavoratore **o alla lavoratrice** una retribuzione pari al 20% di quella che gli sarebbe dovuta.”.

L'art. 16 del CCNL è sostituito dal seguente:

“Art. 16 – Lavoro a tempo parziale (~~ex art. 17~~)

Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015, **come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 105/2022**, cui comunque si rimanda per quanto qui non diversamente disciplinato/richiamato.

Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione avviene mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.

Lavoro supplementare e straordinario

Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate.

La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all'orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale.

Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

Il lavoratore **o la lavoratrice** può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario.

Clausole elastiche

Le Parti convengono di dare esecuzione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva.

Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.

Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni come di seguito indicato.

La misura massima dell'aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%.

Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore **e della lavoratrice** ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.



La facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica è riconosciuta al lavoratore **o alla lavoratrice** che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5 del D.lgs. n. 81/2015 o in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge n. 300/1970.

Il rifiuto del lavoratore **o della lavoratrice** di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Trasformazione del rapporto

Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

Il rifiuto del lavoratore **o della lavoratrice** di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

I lavoratori **e le lavoratrici** affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingratescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale; a richiesta del lavoratore **o della lavoratrice** il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

La priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è riconosciuta:

- in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingratescenti riguardanti il coniuge, **la parte di un'unione civile di cui all'art. 1 comma 20 della L. n. 76/2016 o il convivente di fatto ai sensi dell'art. 1 comma 36 della medesima Legge**, i figli (anche adottivi) o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. n. 104/1992 che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- in caso di richiesta di personale dipendente, con figlio (anche adottivo) convivente di età non superiore a 14 anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 L. n. 104/1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Come previsto dall'art. 49 del presente CCNL, la lavoratrice in "congedo per le vittime di violenza di genere" ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale ove disponibile in organico; il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il lavoratore **o la lavoratrice** il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Il lavoratore **o la lavoratrice** possono chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D.lgs. n. 151/2001, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50% e il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta.

In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.

Trattamento

Il lavoratore **o la lavoratrice** a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore **o lavoratrice** a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Computo

 8

Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori **e le lavoratrici** a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno."

L'art. 18 del CCNL è sostituito dal seguente:

"Art. 18 ~~(nuovo)~~ - Contratto a tempo determinato per "attività in ambito culturale temporanee-stagionali"

Le Parti convengono che per "attività stagionali" debbano intendersi, oltre a quelle indicate dal D.P.R. n. 1525/1963, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni/incrementi dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'Azienda.

Sono pertanto ricomprese nella nozione di "stagionalità", ai sensi del presente CCNL, sia le fluttuazioni del mercato e gli incrementi di domanda che si presentino ricorrenti in determinati periodi dell'anno (c.d. "punte di stagionalità"), sia tutte le ipotesi di attività aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta dall'Azienda.

Il fenomeno della stagionalità, come sopra definita, può interessare, indifferentemente, sia le Aziende che svolgano continuativamente la propria attività, sia le Aziende che svolgano la propria attività in cicli stagionali, definite, ai fini del presente CCNL, come tutte le Aziende rientranti nel campo di applicazione del CCNL medesimo che osservino periodi di chiusura non inferiori a 70 giorni continuativi o 120 non continuativi. Nelle Aziende con più unità o siti produttivi (ivi inclusi quelli di svolgimento di attività in appalto o concessione) il predetto termine è riferibile a ciascuno di questi ultimi.

La "stagionalità", inoltre, può essere riferita, oltre che all'attività dell'Azienda nel suo complesso, anche alla specifica prestazione lavorativa svolta dal singolo lavoratore o lavoratrice, potendo discendere anche solo dal tipo di prestazione richiesta al lavoratore o alla lavoratrice l'esigenza di una sua limitazione temporale.

Le Parti convengono che la stagionalità così come sopra definita soddisfa i requisiti legali richiesti dal D.lgs. n. 81/2015 ai fini dell'applicazione di specifiche normative e che tale tipologia contrattuale è uno strumento idoneo per soddisfare esigenze di ampliamento degli organici oltre i limiti percentuali e di durata nonché per il superamento dell'obbligo di causale, per proroghe o rinnovi.

Nell'ambito di cui sopra, **in particolare**, le Parti stabiliscono che rientrano nelle ipotesi di "stagionalità" ai fini dell'applicazione delle deroghe di cui sopra, le aziende ~~ad apertura annuale~~ che stipulino contratti a termine:

- a) nei periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività lavorativa e nei periodi di picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno in località a prevalente vocazione turistica; nei periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni, mostre, spettacoli, allestimenti;
- b) nei periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni, mostre, spettacoli, allestimenti, eventi e progetti di interesse culturale;
- c) nei periodi connessi a festività religiose e civili, sia nazionali che estere."

L'art. 23 del CCNL è sostituito dal seguente:

"Art. 23 - Contratto di somministrazione ~~(ex art. 20)~~

2 YL LP MFP AS VG ds - 9

Il contratto di somministrazione di lavoro è disciplinato dagli artt. 30-40 del D.lgs. n. 81/2015 come **da ultimo** modificato dal D.L. **n. 19/2024 conv. L. n. 56/2024 (c.d. Decreto Dignità)**, cui comunque si rimanda per quanto qui non diversamente disciplinato/richiamato.

Il numero dei lavoratori somministrati

Le Parti convengono di dare esecuzione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva.

Il numero dei lavoratori **e lavoratrici** somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 15% del numero dei lavoratori **e lavoratrici** a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Il numero dei lavoratori **e lavoratrici** assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 15% del numero dei lavoratori **e lavoratrici** a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula dei predetti contratti, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Il lavoratore **o la lavoratrice** somministrati non **sono** computati nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori **e delle lavoratrici** somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

L'utilizzatore informa i lavoratori **e le lavoratrici** sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività

produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al D.lgs. n. 81/2008 nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore e non dal somministratore.

I lavoratori **e le lavoratrici** somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.

Il lavoratore **o la lavoratrice** somministrati **hanno** diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici."

L'art. 23ter del CCNL è sostituito dal seguente:

"Art. 23 ter – Subentri e continuità dei rapporti ~~(ex art. 20 ter)~~

Le Parti si danno reciprocamente atto che in forza dell'art. 29, co. 3, D.lgs. n. 276/2003 così come modificato dall'art. 30, co. 1, L. n. 122/2016, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa.

In caso di successione di un imprenditore ad un altro nella titolarità di un appalto, una concessione o un affidamento, diversi da quelli aventi natura intellettuale e con particolare riguardo a quelli **relativi a contratti ad alta intensità di manodopera riguardanti il settore dei beni culturali e del paesaggio**, rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. **n. 50/2016 n. 36/2023**, il subentrante garantirà la continuità dei rapporti di lavoro in essere alla data del subentro, con esclusione di ulteriori periodi di prova, fatte salve tutte le garanzie di legge a tutela dei diritti dei lavoratori, a condizione che nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti siano previste clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e nei limiti delle stesse.

In tutti gli altri casi di successione di un imprenditore ad un altro nella titolarità di un appalto, il subentrante garantirà la continuità dei rapporti di lavoro in essere alla data del subentro, con esclusione di ulteriori periodi di prova, fatte salve tutte le garanzie di legge a tutela dei diritti dei lavoratori **e delle lavoratrici**, a condizione che il numero dei lavoratori **e lavoratrici** e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio, con facoltà di esclusione di coloro che svolgono funzioni di coordinamento e controllo.

Pertanto, in applicazione dell'art. 29, co. 3, D.lgs. n. 276/2003, fermi restando la cessazione dei rapporti di lavoro con l'originario appaltatore e l'obbligo di corresponsione di quanto dovuto in ragione della cessazione medesima, il subentrante attiverà le procedure di passaggio delle unità lavorative in forza nello specifico appalto alla data del subentro.

Resta inteso che tra la committente e l'appaltatore, nonché tra il primo e gli eventuali subappaltatori, vigerà il regime di responsabilità solidale di cui all'art. 29, co. 2, D.lgs. n. 276/2003.

Resta altresì inteso che il datore di lavoro si impegna a consultare le OO.SS. nel rispetto delle procedure previste dal presente CCNL."

L'art. 24 del CCNL è sostituito dal seguente:

"Art. 24 – Periodo di prova ~~(ex art. 21)~~

È previsto un periodo di prova per l'assunzione del personale. Detto periodo non può essere superiore a 6 mesi e inferiore a 2 mesi di servizio effettivo e precisamente:

- I **Area**: 2 mesi;
- II **Area**: 3 mesi;
- III **Area** e Area Quadri: 6 mesi.

I termini di cui sopra sono ridotti alla metà nel caso di stipulazione di contratto a tempo determinato di durata inferiore o uguale a 6 mesi.

La durata minima e/o massima del periodo di prova è in ogni caso fissata in misura corrispondente a quella eventualmente stabilita, in via non derogabile, dalla Legge pro tempore vigente.

In caso di rinnovo di un contratto a termine per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.

In caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova, indifferentemente nel lavoro a tempo indeterminato o a termine, è prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere il rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso.

Al termine del periodo di prova, qualora non sia intervenuta la risoluzione del rapporto, l'assunzione diviene definitiva e il periodo stesso è computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio."

Dopo l'art. 32 del CCNL, è inserito il seguente art. 32 bis:

"Art. 32 bis – Formazione in materia salute e sicurezza sul lavoro e altre ipotesi di formazione obbligatoria

In tutti i casi in cui l'Azienda sia tenuta, secondo previsioni di Legge o di contratto individuale o collettivo, ovvero ancora in attuazione del proprio sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, a erogare ai lavoratori e alle lavoratrici una formazione per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati, tale formazione, da garantire gratuitamente a tutti i lavoratori e lavoratrici, va considerata come orario di lavoro e, ove possibile, deve svolgersi durante lo stesso.

L'obbligo di cui al comma 1 non riguarda la formazione professionale o la formazione necessaria al lavoratore o alla lavoratrice per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale, salvo che l'Azienda non sia tenuta a fornirla secondo la Legge e salve le eventuali previsioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi aziendali o nei contratti individuali di lavoro.

Restano in ogni caso ferme, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 nonché le disposizioni, per quanto compatibili, contenute nell'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025, pubblicato in GU del 25/5/2025 n119, anche in tema di disciplina da parte della contrattazione collettiva delle modalità dell'obbligo formativo.”.

L'art. 26 del CCNL è sostituito dal seguente:

“Art. 26 – Criteri di classificazione ~~(ex art. 23)~~

L'inquadramento di ciascun lavoratore o lavoratrice, ~~anche con riferimento alla categoria legale, avviene identificando prima la fascia/area di appartenenza e successivamente il livello relativo tenuto conto della complessità del ruolo da ricoprire e delle mansioni da svolgere.~~ L'attribuzione del personale ad una determinata fascia/area si definisce attraverso l'analisi della mansione svolta ~~mediante l'identificazione della presenza e del grado di importanza~~ in relazione alle declaratorie di Area e livello del presente CCNL, articolate sulla base dei seguenti fattori:

- Natura dell'attività da svolgere;
- Grado di complessità dell'attività da svolgere;
- Requisiti necessari allo svolgimento dell'attività;
- Presenza, natura e grado di autonomia, discrezionalità, potere di iniziativa e responsabilità associate all'attività da svolgere e/o attribuite al lavoratore o alla lavoratrice;
- Natura, grado di complessità e tipologia di trattamento delle informazioni gestite nell'ambito dell'attività da svolgere.

Allo scopo di facilitare l'operazione di inquadramento, da effettuarsi secondo i criteri di cui sopra, per ciascuna Area sono indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni profili professionali.

~~L'attribuzione del livello avviene in funzione della complessità del ruolo richiesto, della dimensione e degli ambiti operativi delle attività, della polifunzionalità da esercitare e del livello di maturazione professionale conseguito.~~

~~Ad Ai lavoratori e alle lavoratrici inquadrati in ogni livello possono essere attribuite mansioni di supervisione e/o coordinamento del personale inquadrato in livelli immediatamente inferiori di altri lavoratori o lavoratrici.”.~~

L'art. 27 del CCNL è sostituito dal seguente:

“Art. 27 – Declaratorie di fasce e livelli

~~Le Parti si danno reciprocamente atto che la nuova classificazione del personale di cui al presente articolo (entrata in vigore il 01/01/2018 e comunque entro il 31/12/2018 come definito dalle Aziende in sede di contrattazione aziendale) è stata predisposta dalla Commissione Paritetica formata dalle Parti dopo la verifica delle esigenze di adeguamento dei livelli e delle figure professionali, anche al fine di collocare nuove professionalità che non vedevano una specifica individuazione nella precedente declaratoria.~~

Le Parti, con l'accordo del 30 aprile 2026, tenendo conto dell'esigenza datoriale di semplificare la gestione dei rapporti di lavoro nonché allo scopo di ridefinire, secondo criteri unitari, un sistema in grado di rappresentare un più vasto ed eterogeneo insieme di attività del settore privato, hanno negoziato modifiche al sistema di classificazione del personale.

Il nuovo sistema di classificazione introdotto dall'accordo di rinnovo del 30 aprile 2026 decorre dal 1° luglio 2026. Esso si applicherà a tutte le assunzioni effettuate a partire da quest'ultima data, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici in forza al 30 giugno 2026, che saranno reinquadrati nella nuova classificazione secondo la tabella di raccordo di cui all'Allegato A, nel quale sono altresì regolate le modalità di salvaguardia dell'eventuale differenza positiva tra la retribuzione tabellare già acquisita e quella prevista per il nuovo inquadramento. Le Parti si danno in ogni caso atto che le modifiche apportate con l'accordo del 30 aprile 2026 non costituiscono in alcun modo elementi di interpretazione autentica del sistema di classificazione previsto dall'accordo di rinnovo del 28 dicembre 2022.

I^ FASCIA AREA (da ex A1 a ex B3)

~~La I^ Fascia prevede profili con ingresso nel primo livello e profili con ingresso nel quarto livello retributivo. Sia i profili con ingresso al primo livello economico che i profili con ingresso al quarto possono accedere a tutti i livelli di sviluppo economico successivi che, pertanto non saranno considerati passaggi verticali.~~

Appartiene alla I^ **FASCIA AREA** il personale:

- che svolge attività ausiliare non complesse;
- che svolge attività esecutive richiedenti conoscenze teoriche e pratiche di tipo elementare;
- che svolge attività esecutive standardizzate o eseguibili sulla base di istruzione e/o procedure definite;
- che svolge attività d'ordine a carattere tecnico-amministrativo che richiedono conoscenze acquisite tramite scuole professionali e/o maturata esperienza.

Rientrano nella I^ **FASCIA AREA**, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti Profili professionali, ~~con livello d'ingresso I (ex A1):~~ manovale, inserviente, addetto pulizie, fattorino/usciera, commesso, custode/operatore di sala, bidello, lifter, guardarobiere, maschera, garagista, operatore di manutenzione, centralinista, sorvegliante, operatore di magazzino, portiere.

~~Rientrano nella I^ FASCIA, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti Profili professionali, con livello d'ingresso II (ex B1):~~ operatore data entry/rilevazione dati, saldatore, idraulico, falegname, fonico, elettrotecnico, meccanico, elettricista, operatore cad/cam, operatore commerciale, disegnatore, figurinista, vetrinista, operatore di archivio protocollista, schedarista, hostess, collaboratore addetto al back office, giardiniere, allestitore strutture congressuali, addetto manutenzione piscine e/o impianti sportivi, autista/addetto conduzione veicoli o motoveicoli, operaio polivalente, operatore informatico, cassiere, collaboratore amministrativo, operatore help-desk, addetto ai servizi di accoglienza ed informazione (Receptionist, Front Office, Addetti all'accoglienza dei servizi museali, collaboratore URP, operatore call center), commesso d'aula, operatore del restauro, assistente bagnante, autista di mezzi meccanici di impianti sportivi, operatore segreteria.

1° livello (ex livello A1):

~~Vi appartiene il personale privo di esperienza, che svolge semplici attività ausiliare di sorveglianza e/o di fatica.~~

~~II° livello (ex livello A2)~~

~~Vi appartiene il personale che svolge semplici attività ausiliarie di fatica e/o sorveglianza e/o compiti di attesa e di custodia~~

Livello A

Vi appartiene il personale che svolge semplici attività ausiliarie di fatica e/o sorveglianza e/o compiti di attesa e di custodia

~~III° livello (ex livello A3)~~

~~Vi appartiene il personale qualificato che è adibito allo svolgimento di attività di tipo operativo.~~

Livello B

Vi appartiene il personale qualificato che è adibito allo svolgimento di attività di tipo operativo.

~~IV° livello (ex livello B1)~~

~~Vi appartiene il personale d'ordine, qualificato, che ha maturato esperienza proprie dei livelli inferiori, che ha conoscenza acquisibili con scuola professionale o che svolge attività standardizzate in base a istruzioni/procedure definite.~~

~~V° livello (ex livello B2)~~

~~Vi appartiene il personale d'ordine che svolge attività anche di natura tecnica e/o amministrativa, per le quali sono richieste specifiche conoscenze acquisite tramite scuole professionali e/o maturata esperienza.~~

~~VI° livello (nuovo livello B3)~~

~~Vi appartiene il personale d'ordine che svolge attività di natura tecnica e/o amministrativa polifunzionali, che richiedono conoscenze acquisite tramite scuole professionali e/o maturata esperienza.~~

~~VII° livello (nuovo livello)~~

~~Vi appartiene il personale, in possesso delle capacità del livello inferiore, che opera in un contesto di notevole complessità e/o in ambiti e contesti di ampie dimensioni ed elevata variabilità.~~

Livello C

Vi appartiene il personale che svolge attività anche di natura tecnica e/o amministrativa e/o polifunzionale, per le quali sono richieste specifiche conoscenze acquisite tramite scuole professionali e/o maturata esperienza.

II^ FASCIA AREA (Da ex B3 a ex C3)

Appartiene alla II^ **FASCIA AREA** il personale:

- in possesso di conoscenze e competenze acquisite tramite istruzione superiore, consolidata esperienza **e/o o tramite formazione professionale;**
- che svolge attività d'ordine a carattere tecnico – amministrativo, operando con autonomia e relativa discrezionalità rispetto alle procedure e ai processi relativi alla propria attività;
- che svolge attività tecnico-amministrative in strutture di media complessità, anche supervisionando altri lavoratori **o lavoratrici.**

Rientrano nella II^ **FASCIA AREA**, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti Profili professionali: segreteria, costumista, ragioniere, geometra, perito tecnico, perito chimico,

istruttore, istruttore tecnico – amministrativo, operatore servizi turistici/biglietteria/bookshop, strumentista elettronico, tecnico di impianti, tecnico sicurezza, preventivista, archivist, schedatore, tecnico musicale o sportivo o museale, tecnico ricezione turistica, istruttore attività parascolastiche o sportive, progettista, programmatore, tecnico stampa, estimatore, visualizer, art-buyer, tecnico cine-tv, tecnico proiezione, animatore turistico, redattore web, grafico, grafico multimediale, sistemista hardware o software, promoter, assistente socio-culturale, assistente psico-sociale, assistente direzione lavori, assistente museale, interprete traduttore in simultanea, revisore contabile, insegnante tecnico-pratico, assistente pubbliche relazioni, tecnico del restauro, addetti alla gestione del personale, aiuto bibliotecario, operatore culturale e turistico, assistente vigilanza accoglienza comunicazione (asvac), animatore museale, addetto di amministrazione con diploma specialistico, addetto ufficio stampa, assistente di direzione, collaboratore restauratore in possesso dei requisiti di cui al d.m. n. 294/2000, addetto mediateca, addetto spazi multimediali, tutor, addetto servizi e-learning, aiuto registrar, disegnatore in possesso di diploma specialistico, addetto di amministrazione con diploma specialistico, collaboratore organizzazione eventi e campagne di comunicazione, impiegato con funzioni amministrative e/o tecniche, addetto alla gestione degli acquisti, Addetto paghe e contributi, Developer (sviluppatore ICT), Digital Media Specialist, Graphic Designer & Video Editor, ICT Project Analyst, Network Specialist (Specialista di rete), Project Desk Agent (Help Desk di progetto II livello), Service Desk Agent (Operatore Help Desk di I livello, addetto protezione civile), Systems Administrator (Amministratore di Sistema), Technical Specialist, Test Specialist (specialista collaudo sistemi ICT).

~~I° livello (ex livello B3)~~

~~Vi appartiene il personale d'ordine che svolge attività tecnico e/o amministrative polifunzionali in strutture di media complessità, in possesso di conoscenze e competenze acquisite mediante la partecipazione a scuole professionali e/o formazione aziendale.~~

Livello A

Vi appartiene il personale d'ordine che svolge attività tecniche e/o amministrative polifunzionali in strutture di media complessità, in possesso di conoscenze e competenze acquisite mediante la partecipazione a scuole professionali e/o formazione aziendale.

~~II° livello (ex livello C1)~~

~~Vi appartiene il personale di concetto che svolge attività di natura tecnico/amministrativa e che opera con un discreto livello di autonomia e relativa discrezionalità rispetto alle procedure e ai processi relativi alla propria attività.~~

~~III° livello (ex livello C2)~~

~~Vi appartiene il personale di concetto che svolge attività tecnico-amministrative di elevato contenuto professionale che richiedono conoscenze di tecnologie avanzate~~

~~IV° livello (nuovo livello C3)~~

~~Vi appartiene il personale di concetto che, in funzione della comprovata esperienza acquisita nell'ambito delle attività demandate, svolge attività tecnico-amministrative di elevato contenuto professionale in strutture di media complessità, anche supervisionando o sovrintendendo altri lavoratori.~~

Livello B

Vi appartiene il personale di concetto che svolge attività tecnico-amministrative di elevato contenuto professionale che richiedono conoscenze di tecnologie avanzate

~~V° livello (nuovo livello)~~

~~Vi appartiene il personale che, in possesso delle capacità del livello inferiore, le ha svolte in differenti contesti e ha maturato un'esperienza pluriennale.~~

Livello C

Vi appartiene il personale che, in possesso delle capacità del livello B, le ha svolte in differenti contesti e ha maturato un'esperienza pluriennale.

III^ FASCIA AREA (~~da ex C3 a ex D3~~)

Appartiene alla III^ ~~FASCIA AREA~~ il personale direttivo:

- in possesso di conoscenze e competenze acquisite tramite istruzione superiore e consolidata esperienza e/o tramite istruzione universitaria;
- che svolge attività tecnico – amministrativo di elevato contenuto professionale;
- che opera in unità organizzative complesse e diversificate;
- che ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali connessi all'attività svolta;
- che svolge attività a contenuto specialistico complesso;
- che svolge funzioni di supervisione e/o coordinamento di altri lavoratori **o lavoratrici**, in unità organizzative complesse e diversificate;
- che ha responsabilità sui risultati quanti - qualitativi delle attività svolte e sulle risorse, ove affidate.

Rientrano nella III^ ~~FASCIA AREA~~, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti Profili professionali: promotore culturale, capo ufficio o servizio, organizzatore manifestazioni culturali, curatore manifestazioni culturali, responsabile comunicazione o studi di mercato, responsabile direzione lavori, responsabile marketing, responsabile commerciale, responsabile ufficio studi, responsabile centro documentazione, responsabile gestione, responsabile tecnico, responsabile scientifico, responsabile ricerca e sviluppo, capo agenzia, gestore di beni culturali o di spettacoli, responsabile sicurezza impianto sportivo, gestore di procedure ad evidenza pubblica sotto soglia comunitaria, specialista amministrativo, specialista esperto in area giuridica, specialista esperto in area economico finanziaria, ingegnere, architetto, avvocato, psicologo, sociologo, dottore commercialista, Social Media Manager conservatore museale, bibliotecario, formatore, docente, archivista con diploma specialistico, filologo, archeologo, producer, media planner, storico dell'arte, responsabile controllo di gestione, registrar, restauratore dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 1 e 2 lett a / c d.m. n. 294/2000, Database Administrator (amministratore di database), esperto di Graphic Designer & Video Editor, ICT Business Manager, ICT Security Specialist, ICT Trainer (docente ICT), Project Manager, Service and Infrastructure ICT, Systems Administrator (Amministratore di Sistema), Systems Architect (Architetto di sistemi), Technical Supervisor, Location Manager, Festival/Event Manager, Film fund Manager, Giornalisti.

~~I° livello (ex livello C3)~~

~~Vi appartiene il personale che svolge attività tecnico-amministrative di elevato contenuto professionale poli-specialistiche, anche supervisionando o sovrintendendo altri lavoratori.~~

Livello A

Vi appartiene il personale che svolge attività tecnico-amministrative di elevato contenuto professionale poli specialistiche, anche supervisionando o sovrintendendo altri lavoratori.

~~II° livello (ex livello D1)~~

~~Vi appartiene il personale che, in possesso delle capacità del livello inferiore, opera in unità organizzative complesse e diversificate, ed è responsabile dei risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle attività svolte e/o che svolge funzioni professionali specialistiche~~

~~III° livello (nuovo livello D1)~~

~~Vi appartiene il personale in possesso di elevate conoscenze e competenze tecnico professionali che opera su attività, processi e sistemi di ordine tecnico, amministrativo~~

~~caratterizzati da elevata variabilità, ampiezza e complessità, anche coordinando altri lavoratori.~~

Livello B

Vi appartiene il personale che, in possesso delle capacità del livello A, opera in unità organizzative complesse e diversificate, ed è responsabile dei risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle attività svolte e/o che svolge funzioni professionali specialistiche

~~IV° livello (ex livello D2)~~

~~Vi appartiene il personale che, svolge funzioni ad alto contenuto specialistico in contesti ampi e complessi, gestendo informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere anche coordinando altri lavoratori.~~

~~V° livello (ex livello D3)~~

~~Vi appartiene il personale in possesso delle conoscenze e delle competenze del livello inferiore, che gode di autonomia di iniziativa relativamente alla programmazione e alla soluzione di tutti i problemi gestionali e organizzativi connessi allo svolgimento e al perseguimento degli obiettivi aziendali~~

Livello C

Vi appartiene il personale che svolge funzioni ad alto contenuto specialistico in contesti ampi e complessi, gestendo informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere.

~~VI° livello (nuovo livello D3)~~

~~Vi appartiene il personale, in possesso delle conoscenze e delle competenze del livello inferiore, che ha sviluppato una esperienza pluriennale in contesti organizzativi diversificati e che gode di autonomia di iniziativa relativamente alla programmazione e alla soluzione di tutti i problemi gestionali e organizzativi connessi allo svolgimento e al perseguimento degli obiettivi aziendali.~~

Livello D

Vi appartiene il personale, in possesso delle conoscenze e delle competenze del livello C, che ha sviluppato una esperienza pluriennale in contesti organizzativi diversificati e che gode di autonomia di iniziativa relativamente alla programmazione e alla soluzione di tutti i problemi gestionali e organizzativi connessi allo svolgimento e al perseguimento degli obiettivi aziendali.

Al personale dipendente inquadrato in questa **Fascia Area**, qualora impegnato in funzioni di RUP o DEC, sarà garantita una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente allo svolgimento delle funzioni di cui sopra, salvo i casi di dolo o colpa grave.

L'assegnazione dei lavoratori e delle lavoratrici ai diversi livelli della classificazione è determinata, in base alle caratteristiche effettive della mansione, in rapporto alle declaratorie di area e livello. I passaggi sia tra diversi livelli, sia tra diverse aree, sono disciplinati dall'art. 2103 c.c. e dalle disposizioni del presente contratto.

AREA QUADRI

Appartiene all'Area Quadri il personale, già in possesso dei requisiti previsti dalla III^ **Fascia Area**, quando preposto in funzioni di direzione di più unità organizzative a carattere complesso con elevato grado di autonomia decisionale o quando esercita nella propria specialità professionali competenze di alto carattere scientifico.

I quadri sono titolari di posizioni organizzative di importanza strategica ai fini dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa e sono responsabili dei risultati professionali e/o di gestione, dell'ottimizzazione e dell'integrazione delle risorse tecniche, economiche, organizzative e dei know-how assegnati.

Figure professionali indicative: direttore artistico, direttore didattico, direttore sportivo.

I° livello (ex Q1)

Vi appartiene il personale che svolge funzioni di coordinamento, controllo e integrazione di più settori aziendali diversificati e/o funzioni professionali a carattere scientifico altamente specialistiche e notevolmente complesse, strettamente e direttamente connesse agli obiettivi e risultati aziendali.

II° livello (ex Q2)

Vi appartiene il personale che in possesso delle caratteristiche professionali del livello inferiore, abbia maturato una consolidata esperienza e la esercita in ambienti e contesti di ampie dimensioni, con articolata complessità di strutture tecnico organizzative, elevata variabilità e particolare importanza e strategicità in relazione ai fini aziendali.”.

Agli articoli 4, 25, 29, 30, 31, 36, 68 bis, 74, 76 del CCNL, i termini "Fascia" e/o "fascia/area" sono sostituiti da "Area".

All'art. 4 lettera a) del CCNL, è soppresso il seguente periodo: "Per il personale proveniente dagli EE.LL. e dalla P.A. si applica, in termini automatici, l'inquadramento previsto nella Tabella A allegata (che sostituisce la tabella 6 allegata all'Accordo di rinnovo 21 marzo 2005 e l'allegato A di cui al CCNL 09.11.1999)".

L'Art. 71 bis del CCNL è sostituito dal seguente:

"Art. 71 bis Assistenza sanitaria integrativa ~~(ex art. 67 bis)~~

Le Parti convengono sull'utilità di promuovere forme di remunerazione "flessibile" attraverso l'erogazione da parte del datore di lavoro di beni e servizi di cui all'art. 51, co. 2, lett. f, f bis, f ter, e co. 3 e all'art. 100, del D.P.R. 917/1986 (c.d. TUIR) concordate a livello di contratto, di accordo o di regolamento aziendale.

Al fine di garantire ai lavoratori **e alle lavoratrici** maggiori prestazioni assistenziali, integrative del Servizio Sanitario Nazionale, le Aziende del Settore a far data dal ~~1° gennaio 2023~~ **4° marzo 2026** sono tenute a destinare ad un Fondo e/o Ente/assicurazione di assistenza sanitaria integrativa una quota pari ad euro ~~14,17~~ **28,34** per ciascun lavoratore **o lavoratrice** per dodici mensilità, per l'attivazione di un piano sanitario ~~base~~, comprensivo delle prestazioni di cui all'allegato C.

Le Aziende, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, dovranno attivare le procedure per l'individuazione del Fondo e/o dell'Ente e/o dell'assicurazione di assistenza sanitaria di cui al periodo precedente.

A partire da ~~gennaio 2023~~ **marzo 2026** e fino a quando non sarà attivata la polizza sanitaria in favore del personale, gli importi accantonati saranno destinati al sistema di welfare aziendale.



L'Allegato A al CCNL è sostituito dal seguente:

ALLEGATO A

Disciplina transitoria di raccordo e armonizzazione tra i sistemi di classificazione del personale di cui agli accordi di rinnovo del 28/12/2022 e del 30/04/26

I lavoratori e le lavoratrici in forza alla data del 30 giugno 2026 saranno inquadrati nella nuova classificazione introdotta dall'accordo di rinnovo del 30 aprile 2026 secondo i criteri illustrati nella seguente Tabella di raccordo (Tabella A.1).

L'eventuale differenza con la retribuzione stabilita nella Tabella della nuova classificazione (Tabella A.2) è conservata in forma di specifica componente della retribuzione, denominata "SCR", non riassorbibile, che costituisce retribuzione a tutti gli effetti ed è utile a ogni fine di Legge e CCNL.

Tale elemento, quantificato nella seguente Tabella A.3, sarà dovuto ai soli lavoratori e lavoratrici in forza al 30 giugno 2026 reinquadrati nella nuova classificazione e sarà inoltre rivalutato, ad ogni futuro rinnovo contrattuale, con la medesima percentuale di aumento stabilita per la retribuzione tabellare.

Tabella A.1: raccordo tra i sistemi di classificazione del CCNL

NUOVA CLASSIFICAZIONE (accordo di rinnovo del 30/04/26)	VECCHIA CLASSIFICAZIONE (accordo di rinnovo del 28/12/2022)
I- AREA – Livello A	I- FASCIA – Livello I (ex livello A1) I- FASCIA – Livello II (ex livello A2)
I- AREA – Livello B	I- FASCIA – Livello III (ex livello A3)
I- AREA – Livello C	I- FASCIA – Livello IV (ex livello B1) I- FASCIA – Livello V (ex livello B2) I- FASCIA – Livello VI (ex livello B3) I- FASCIA – Livello VII (nuovo livello)
II- AREA – Livello A	II- FASCIA – Livello I (ex livello B3)
II- AREA – Livello B	II- FASCIA – Livello II (ex livello C1) II- FASCIA – Livello III (ex livello C2) II- FASCIA – Livello IV (nuovo livello C3)
II- AREA – Livello C	II- FASCIA – Livello V (nuovo livello)
III- AREA – Livello A	III- FASCIA – Livello I (ex livello C3)
III- AREA – Livello B	III- FASCIA – Livello II (ex livello D1) III- FASCIA – Livello III (nuovo livello D1)
III- AREA – Livello C	III- FASCIA – Livello IV (ex livello D2) III- FASCIA – Livello V (ex livello D3)
III- AREA – Livello D	III- FASCIA – Livello VI (nuovo livello D3)

Tabella A.2: Tabellari nuova classificazione (in vigore dal 1° luglio 2026)

NUOVO LIVELLO	NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE	PARAMETRO
I- AREA – Livello A	1.554,85 €	100,00
I- AREA – Livello B	1.638,65 €	105,39
I- AREA – Livello C	1.663,57 €	106,99
II- AREA – Livello A	1.814,61 €	116,71
II- AREA – Livello B	1.888,72 €	121,47
II- AREA – Livello C	1.941,90 €	124,89
III - AREA – Livello A	2.013,47 €	129,50
III - AREA – Livello B	2.121,38 €	136,44

III - AREA - Livello C	2.440,24 €	156,94
III - AREA - Livello D	2.619,92 €	168,50

Tabella A.3: Tabella Specifica componente della retribuzione - SCR (lavoratori in forza al 30 giugno 2026 reinquadrati nella nuova classificazione)

VECCHIO LIVELLO	NUOVO LIVELLO	NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE	IMPORTO SCR
I- FASCIA - Livello I (ex livello A1)	I- AREA - Livello A	1.554,85 €	0,00
I- FASCIA - Livello II (ex livello A2)	I- AREA - Livello A	1.554,85 €	24,92
I- FASCIA - Livello III (ex livello A3)	I- AREA - Livello B	1.638,65 €	0,00
I- FASCIA - Livello IV (ex livello B1)	I- AREA - Livello C	1.663,57 €	0,00
I- FASCIA - Livello V (ex livello B2)	I- AREA - Livello C	1.663,57 €	98,20
I- FASCIA - Livello VI (ex livello B3)	I- AREA - Livello C	1.663,57 €	151,04
I- FASCIA - Livello VII (nuovo livello)	I- AREA - Livello C	1.663,57 €	188,09
II- FASCIA - Livello I (ex livello B3)	II- AREA - Livello A	1.814,61 €	0,00
II- FASCIA - Livello II (ex livello C1)	II- AREA - Livello B	1.888,72 €	0,00
II- FASCIA - Livello III (ex livello C2)	II- AREA - Livello B	1.888,72 €	53,18
II- FASCIA - Livello IV (nuovo livello C3)	II- AREA - Livello B	1.888,72 €	124,75
II- FASCIA - Livello V (nuovo livello)	II- AREA - Livello C	1.941,90 €	125,53
III- FASCIA - Livello I (ex livello C3)	III- AREA - Livello A	2.013,47 €	0,00
III- FASCIA - Livello II (ex livello D1)	III- AREA - Livello B	2.121,38 €	0,00
III- FASCIA - Livello III (nuovo livello D1)	III- AREA - Livello B	2.121,38 €	92,73
III- FASCIA - Livello IV (ex livello D2)	III- AREA - Livello C	2.440,24 €	0,00
III- FASCIA - Livello V (ex livello D3)	III- AREA - Livello C	2.440,24 €	122,73
III- FASCIA - Livello VI (nuovo livello D3)	III- AREA - Livello D	2.619,92 €	0,00

L'Allegato B è sostituito dal seguente:

ALLEGATO B

Tabella B1 – Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in euro da corrispondersi per 14 mensilità

Inquadramento	Scala parametrica	Rettibuzione base dal 01.12.2021	Incremento tabellari dal 01.12.2024	Rettibuzione base dal 01.12.2024
I- FASCIA – Livello I	100,00	1.446,38 €	108,47 €	1.554,85 €
I - FASCIA – Livello II	101,60	1.469,56 €	110,21 €	1.579,77 €
I - FASCIA – Livello III	105,39	1.524,34 €	114,31 €	1.638,65 €
I - FASCIA – Livello IV	106,99	1.547,52 €	116,05 €	1.663,57 €
I - FASCIA – Livello V	113,31	1.638,87 €	122,90 €	1.761,77 €
I - FASCIA – Livello VI	116,71	1.688,02 €	126,59 €	1.814,61 €
I - FASCIA – Livello VII	119,09	1.722,49 €	129,17 €	1.851,66 €
II - FASCIA – Livello I	116,71	1.688,02 €	126,59 €	1.814,61 €
II - FASCIA – Livello II	121,47	1.756,96 €	131,76 €	1.888,72 €
II - FASCIA – Livello III	124,89	1.806,43 €	135,47 €	1.941,90 €
II - FASCIA – Livello IV	129,50	1.873,01 €	140,46 €	2.013,47 €
II - FASCIA – Livello V	132,97	1.923,20 €	144,23 €	2.067,43 €
III - FASCIA – Livello I	129,50	1.873,01 €	140,46 €	2.013,47 €
III - FASCIA – Livello II	136,44	1.973,39 €	147,99 €	2.121,38 €
III - FASCIA – Livello III	142,40	2.059,65 €	154,46 €	2.214,11 €
III - FASCIA – Livello IV	156,94	2.270,01 €	170,23 €	2.440,24 €
III - FASCIA – Livello V	164,84	2.384,18 €	178,80 €	2.562,98 €
III - FASCIA – Livello VI	168,50	2.437,15 €	182,77 €	2.619,92 €
Area Quadri – Livello Q1	174,00	2.516,63 €	188,73 €	2.705,36 €
Area Quadri – Livello Q2	205,32	2.969,77 €	222,71 €	3.192,48 €

Tabella B2 – Rettibuzione oraria e giornaliera dal 01.12.2024

Inquadramento	Rettibuzione base dal 01.12.2024	Rettibuzione oraria	Rettibuzione giornaliera
I- FASCIA – Livello I	1.554,85 €	9,60 €	59,80 €
I - FASCIA – Livello II	1.579,77 €	9,75 €	60,76 €
I - FASCIA – Livello III	1.638,65 €	10,12 €	63,03 €
I - FASCIA – Livello IV	1.663,57 €	10,27 €	63,98 €
I - FASCIA – Livello V	1.761,77 €	10,88 €	67,76 €
I - FASCIA – Livello VI	1.814,61 €	11,20 €	69,79 €

I - FASCIA – Livello VII	1.851,66 €	11,43 €	71,22 €
II - FASCIA – Livello I	1.814,61 €	11,20 €	69,79 €
II - FASCIA – Livello II	1.888,72 €	11,66 €	72,64 €
II - FASCIA – Livello III	1.941,90 €	11,99 €	74,69 €
II - FASCIA – Livello IV	2.013,47 €	12,43 €	77,44 €
II - FASCIA – Livello V	2.067,43 €	12,76 €	79,52 €
III - FASCIA – Livello I	2.013,47 €	12,43 €	77,44 €
III - FASCIA – Livello II	2.121,38 €	13,10 €	81,59 €
III - FASCIA – Livello III	2.214,11 €	13,67 €	85,16 €
III - FASCIA – Livello IV	2.440,24 €	15,06 €	93,86 €
III - FASCIA – Livello V	2.562,98 €	15,82 €	98,58 €
III - FASCIA – Livello VI	2.619,92 €	16,17 €	100,77 €
Area Quadri – Livello Q1	2.705,36 €	16,70 €	104,05 €
Area Quadri – Livello Q2	3.192,48 €	19,71 €	122,79 €

Tabella B3 – Retribuzione lavoratori assunti a partire dal 01.07.2026 (per i lavoratori in forza al 30 giugno 2026, v. Allegato A)

Inquadramento	Scala parametrica	Retribuzione base dal 01.07.2026	Retribuzione oraria	Retribuzione giornaliera
I- AREA – Livello A	100,00	1.554,85 €	9,60 €	59,80 €
I- AREA – Livello B	105,39	1.638,65 €	10,12 €	63,03 €
I- AREA – Livello C	106,99	1.663,57 €	10,27 €	63,98 €
II - AREA – Livello A	116,71	1.814,61 €	11,20 €	69,79 €
II - AREA – Livello B	121,47	1.888,72 €	11,66 €	72,64 €
II - AREA – Livello C	124,89	1.941,90 €	11,99 €	74,69 €
III - AREA – Livello A	129,50	2.013,47 €	12,43 €	77,44 €
III - AREA – Livello B	136,44	2.121,38 €	13,10 €	81,59 €
III - AREA – Livello C	156,94	2.440,24 €	15,06 €	93,86 €
III - AREA – Livello D	168,50	2.619,92 €	16,17 €	100,77 €
Area Quadri – Livello Q1	174,00	2.705,36 €	16,70 €	104,05 €
Area Quadri – Livello Q2	205,32	3.192,48 €	19,71 €	122,79 €

Tabella B4 – Indennità di Funzione Quadri

LIVELLO Q1	LIVELLO Q2
€ 281,47	€ 562,93

Tabella B5 – Valori EAR

AREA A	€ 11,62
AREA B	€ 15,49
AREA C	€ 19,36
AREA D	€ 23,23

L'Allegato C al CCNL è sostituito dal seguente:

ALLEGATO C - Elenco prestazioni sanitarie

AREA RICOVERO	DETTAGLIO
Ricovero in istituto di cura per intervento chirurgico.	Pre ricovero: Rimborso esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei 100 giorni precedenti l'inizio del ricovero.
	Post ricovero: esami, accertamenti diagnostici, medicinali, visite specialistiche effettuati nei 100 giorni successivi al ricovero.
	Intervento chirurgico: Onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento, ivi comprese le endoprotesi.
	Assistenza medica, medicinali e cure: Prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, medicinali, esami, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici e riabilitativi durante il periodo di ricovero.
	Rette di degenza (sono escluse le spese voluttuarie).
	Accompagnatore: Retta di vitto e pernottamento dell'accompagnatore nell'Istituto di cura o in struttura alberghiera.
	Rimborso assistenza infermieristica privata individuale
Trasporto sanitario	Rimborso delle spese di trasporto dell'Iscritto in ambulanza, con unità coronarica mobile e con aereo sanitario all'Istituto di cura, di trasferimento da un Istituto di cura ad un altro e di rientro alla propria abitazione.
Trapianti	Nel caso di trapianto di organi o di parte di essi, rimborso delle spese previste per "Ricovero in Istituto di cura per intervento chirurgico" e per "Trasporto sanitario", nonché delle spese necessarie per il prelievo dal donatore, comprese quelle per il trasporto dell'organo; trattamenti farmacologici mirati alla prevenzione del rigetto durante il pre-ricovero.
	Nel caso di donazione da vivente, la prestazione prevede le spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero relativamente al donatore a titolo di accertamenti diagnostici, assistenza medica e infermieristica, intervento chirurgico, cure, medicinali, rette di degenza.

Accertamenti endoscopici operativi (ricovero per interventi chirurgici): Pancolonscopia diagnostica / Colonscopia; esofagogastroduodenoscopia diagnostica / Gastrosocopia; rettoscopia diagnostica; rettosigmoidoscopia diagnostica; tracheobroncoscopia diagnostica; tonografia; cistoscopia diagnostica	Pagamento delle spese.
Interventi per la correzione dei difetti visivi	Pagamento delle spese per gli interventi di chirurgia refrattiva, nonché i trattamenti con laser ad eccimeri qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 4 diottrie, oppure in presenza di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 diottrie, a favore dei soggetti con età compresa tra i 25 anni compiuti e i 40 anni compiuti
Neonati	Interventi effettuati nel primo anno di vita del neonato per la correzione di malformazioni congenite, comprese visite, accertamenti diagnostici pre e post intervento, nonché pagamento della retta di vitto e di pernottamento dell'accompagnatore nell'istituto di cura o in una struttura alberghiera per il periodo del ricovero.
Parto cesareo	Pagamento delle spese per le prestazioni previste in caso di "Ricovero in Istituto di cura per intervento chirurgico".
Parto non cesareo e aborto terapeutico e spontaneo	Pagamento delle spese per le prestazioni previste in caso di "Ricovero in Istituto di cura per intervento chirurgico". Per le prestazioni "Post - ricovero" sono garantite due visite di controllo effettuate nel periodo successivo al parto ("Post - ricovero" e "Trasporto sanitario" con il relativo limite in esso indicato).
Ospedalizzazione domiciliare	Copertura per servizi di ospedalizzazione domiciliare, di assistenza medica, riabilitativa, infermieristica e farmacologia tendente al recupero della funzionalità fisica (fino a un massimo di 120 giorni)
Indennità sostitutiva per grande intervento chirurgico, parto e aborto	È prevista qualora l'iscritto non richieda alcun rimborso né per il ricovero (per grande intervento chirurgico e per parto e aborto terapeutico e spontaneo) né per altra prestazione ad esso connessa (200 euro per un massimo di 150 giorni)
Limite di spesa annuo dell'area ricovero per intervento chirurgico	È la cifra oltre la quale il Piano sanitario o una sua parte non possono essere rimborsati (120.000 euro)
Indennità sostitutiva da gravi eventi morbosi (come da elenco patologie di importanza rilevante - gravi eventi morbosi)	Qualora l'iscritto non richieda alcun rimborso né per il ricovero né per altre prestazioni ad esso connesse (100,00 euro per ogni notte di ricovero fino al 30° giorno di ricovero)
PRESTAZIONI E ACCERTAMENTI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE	DETTAGLIO

Alta diagnostica radiologica (esami stratigrafici e contrastografici) ("anche digitale"): Angiografia; Artrografia; Broncografia; Cistografia; Cistouretrografia; Clisma opaco; Colangiopancreatografia endoscopica retrograda (ERCP); Colangiografia percutanea (PTC); Colangiografia trans Kehr; Colecistografia; Dacriocistografia/ Dacriocistotac; Defecografia; Fistelografia; Flebografia; Fluorangiografia; Galattografia; Isterosalpingografia; Mielografia; Retinografia; Rx tutte; Scialografia; Splenoportografia; Urea Breath test per la ricerca di HP; Urografia; Vesciculodeferentografia; Videoangiografia; Winsunggrafia.	Pagamento delle spese per le prestazioni extraospedaliere
Accertamenti: Ecocardiografia; Ecocolordoppler dei vasi del collo; Ecocolordoppler venoso e arterioso arti inferiori; Ecografia; Elettroencefalogramma; Elettromiografia; Epiluminescenza; Mammografia o Mammografia Digitale; Mappatura dei nei; PET; Polisonnografia; Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) (inclusa angio RMN); Scintigrafia; Tomografia Assiale; Computerizzata (TAC) (anche virtuale); Holter pressorio; MOC; Amniocentesi per donne maggiori di 35 anni; Prelievo dei villi coriali; Esofagogastroduodenoscopia diagnostica; Pancolonscopia diagnostica; Rettoscopia diagnostica; Rettosigmoidoscopia diagnostica; Tracheobroncoscopia diagnostica; Tonografia; Cistoscopia diagnostica	Pagamento delle spese per le prestazioni extraospedaliere
Terapie: Chemioterapia; Cobaltoterapia; Dialisi; Radioterapia	Pagamento delle spese per le prestazioni extraospedaliere
Visite specialistiche	Pagamento delle spese per visite specialistiche con l'esclusione delle visite odontoiatriche e ortodontiche e l'inclusione di n. 1 visita psichiatrica l'anno al fine di accertare la presenza di un'eventuale patologia.
Ticket sanitari per accertamenti diagnostici e pronto soccorso	In caso di utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale o di strutture private accreditate dal SSN, rimborso integrale di tutti i ticket sanitari a carico dell'iscritto, ad esclusione dei ticket per prestazioni mediche aventi finalità estetiche.
PACCHETTO MATERNITA'	DETTAGLIO
	Pagamento delle spese per: • 4 visite di controllo ostetrico ginecologico (elevate a 6 in caso di gravidanza a rischio); • Ecografie; • Analisi chimico cliniche; • Amniocentesi e villocentesi: per le donne dai 35 anni di età tali prestazioni sono erogabili senza prescrizione, mentre per le donne minori di 35 anni di età sono riconosciute solo nel caso di malformazione famigliare in parenti di 2° grado o nel caso di patologie sospette.

PRESTAZIONI DI IMPIANTOLOGIA	DETTAGLIO
	Pagamento delle prestazioni per impianti osteointegrati e relative corone.
Avulsione fino ad un massimo di 4 denti (solo se resa necessaria da una prestazione di implantologia)	Pagamento delle prestazioni di avulsione (estrazione) fino ad un massimo di n. 4 (quattro) denti l'anno.
Cure dentarie da infortunio	Liquidazione delle spese sostenute per prestazioni odontoiatriche e ortodontiche a seguito di infortunio.
Interventi chirurgici odontoiatrici extra-ricovero	Copertura delle spese sostenute per gli interventi chirurgici conseguenti a patologie (adamantinoma, ascesso dentario da strumento endodontico endocanalare, cisti follicolari, cisti radicolari, odontoma, osteiti che coinvolgano almeno un terzo dell'osso mascellare o mandibolare), compresi gli interventi di implantologia dentale anche se successivi ad interventi chirurgici avvenuti fuori dalla copertura.
Cure odontoiatriche e prestazioni diagnostiche	Pagamento delle spese per cure odontoiatriche, terapie conservative e prestazioni diagnostiche odontoiatriche, diverse da protesi e ortodonzia.
Prestazioni di prevenzione odontoiatrica	Pagamento delle spese per prestazioni di prevenzione e igiene orale, ivi comprese l'ablazione del tartaro e le visite di controllo.
LENTI E OCCHIALI	Rimborso delle spese sostenute per lenti correttive di occhiali e/o a contatto, inclusa la montatura.
VACCINO PER HERPES ZOSTER, MENINGOCOCCO E HPV	Rimborso delle spese sostenute per i seguenti vaccini: vaccino per Herpes Zoster per i soggetti cronici debilitati; vaccino per Meningococco; vaccino HPV.45
INFILTRAZIONI	Rimborso delle spese sostenute per infiltrazioni
PACCHETTO SALUTE	DETTAGLIO

	Pagamento delle seguenti prestazioni da effettuare <u>una volta l'anno</u> in strutture sanitarie convenzionate (le prestazioni previste devono essere effettuate in un'unica soluzione): • Alanina aminotransferasi ALT • Aspartato Aminotransferasi AST • colesterolo HDL • colesterolo totale • creatinina • esame emocromocitometrico e morfologico completo • gamma GT • glicemia • trigliceridi • tempo di tromboplastina parziale (PTT) • tempo di protrombina (PT) • urea • VES • PSA (Specifico antigene prostatico) + PSA free • Urine; esame chimico, fisico e microscopico • Feci: Ricerca del sangue occulto • Pap Test Pagamento delle seguenti prestazioni di prevenzione: • Visita specialistica cardiologica con elettrocardiogramma di base (ECG), una volta ogni 2 anni • PSA (specifico antigene prostatico) e PSA free, per gli uomini a partire dai 45 anni • Visita urologica, per gli uomini a partire dai 50 anni • Visita ginecologica e Pap test, per le donne a partire dai 24 anni • Mammografia con prescrizione e visita senologica, per le donne a partire dai 40 anni
SERVIZI DI MONITORAGGIO DELLA SALUTE	Possibilità per i soggetti affetti da patologie croniche, di accedere a servizi di monitoraggio della propria condizione clinica, anche mediante strumenti di telemonitoraggio e programmi dedicati, con il coinvolgimento di personale sanitario e supporto nell'aderenza ai percorsi terapeutici.
Accertamenti diagnostici per patologie croniche	Possibilità per i soggetti affetti da patologie croniche di accedere ad accertamenti diagnostici connessi alla condizione clinica, nell'ambito dei programmi di monitoraggio della salute, su prescrizione medica.
Accesso a prestazioni a tariffe agevolate	Possibilità per l'iscritto di accedere a prestazioni sanitarie a tariffe agevolate presso strutture convenzionate, anche nei casi in cui le stesse non risultino coperte dal piano sanitario o eccedano i limiti di copertura previsti.
Servizi di consulenza e assistenza sanitaria	Possibilità di accedere a servizi di consulenza e assistenza sanitaria, anche telefonica, per informazioni su strutture sanitarie, prestazioni e aspetti amministrativi, nonché per supporto nella prenotazione delle prestazioni e per l'orientamento medico.

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA	Rimborso delle spese extra-ospedaliere sostenute per procreazione medico assistita.
TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI	DETTAGLIO
	Pagamento delle spese per i trattamenti fisioterapici, a seguito di malattia o infortunio, esclusivamente a fini riabilitativi, sempreché siano prescritti da medico "di base" o da specialista. Agopuntura effettuata da medico anche a fini antalgici per le seguenti patologie: - emicrania; - lombalgia; - artrosi ginocchio.
SINDROME METABOLICA	DETTAGLIO
	Solo nel caso in cui l'Iscritto si trovi in uno stato di Sindrome Metabolica "non conclamata": pagamento delle prestazioni di seguito indicate, da effettuarsi con cadenza semestrale, in strutture sanitarie convenzionate, nell'ambito di programmi di prevenzione e monitoraggio della condizione clinica dell'Iscritto: • colesterolo HDL • colesterolo totale • glicemia • trigliceridi
DIAGNOSI COMPARATIVA	DETTAGLIO

	Possibilità per l'Iscritto di avere un secondo e qualificato parere sulla precedente diagnosi fatta dal proprio medico, anche attraverso il coinvolgimento di specialisti di livello internazionale, con le indicazioni terapeutiche più utili per trattare la patologia in atto. Il servizio è fornito esclusivamente per le seguenti patologie: AIDS Morbo di Alzheimer Perdita della vista Cancro Coma Malattie cardiovascolari Perdita dell'udito Insufficienza renale Perdita della parola Trapianto di organo Patologia neuro motoria Sclerosi multipla Paralisi Morbo di Parkinson Infarto Ictus Ustioni Gravi
INDENNITÀ PER GRAVI PATOLOGIE (CRITICAL ILLNESS)	Previsione di una indennità economica una tantum a in caso di insorgenza o diagnosi delle gravi patologie di seguito indicate: • Infarto miocardico acuto • Ictus • Trapianto di organi e tessuti (nei limiti previsti dal piano) • Angioplastica coronarica • Interventi chirurgici a carico delle valvole cardiache • Interventi chirurgici a carico dell'aorta • Malattia di Parkinson • Morbo di Alzheimer • Neoplasie maligne • Perdita permanente della vista • Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) • Insufficienza renale cronica severa con necessità di trattamento dialitico
SERVIZI DI COUNSELING PSICOLOGICO	Possibilità di accedere a servizi di supporto e counseling psicologico mediante colloqui telefonici, fino a un massimo di 3 contatti annui, elevati a 6 contatti annui per le donne vittime di violenza.
STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA	DETTAGLIO
STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA CONSOLIDATA/PERMANENTE	Erogazione, presso strutture convenzionate, di prestazioni sanitarie e/o socioassistenziali e, in alternativa, corresponsione di un'indennità economica, in presenza di stati di non autosufficienza consolidata o permanente.

Prestazioni assistenziali	Erogazione di servizi di assistenza sanitaria e socioassistenziale, anche mediante presa in carico dell'Iscritto e definizione di un piano assistenziale individualizzato
Indennità economica	Corresponsione di un'indennità economica mensile nei limiti previsti dal piano sanitario, in alternativa all'erogazione diretta delle prestazioni.
Permanenza in RSA	In caso di permanenza in strutture residenziali assistenziali (RSA), rimborso delle spese sostenute
STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA TEMPORANEA	Rimborso delle spese sanitarie o erogazione di servizi di assistenza in caso di stato di non autosufficienza temporanea
Prestazioni assistenziali	Erogazione di servizi di assistenza sanitaria e socioassistenziale presso strutture convenzionate o al domicilio.
Rimborso spese	Rimborso delle spese sostenute per prestazioni di assistenza

Limiti di età: Il Piano sanitario può essere stipulato o rinnovato fino al raggiungimento del 74° anno di età dell'Iscritto, cessando automaticamente alla prima scadenza annuale del Piano stesso, al compimento del 75° anno d'età da parte dell'Iscritto.

ELENCO INTERVENTI CHIRURGICI

NEUROCHIRURGIA

- Interventi di neurochirurgia per via craniotomica o transorale (Contiene anche: Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali per via endocranica; Craniotomia per ematoma extradurale; Craniotomia per tumori cerebellari, anche basali; Craniotomia a scopo decompressivo/esplorativo; Epilessia focale, intervento per; Tumori della base cranica, intervento per via transorale; Talamotomia pallidotomia ed altri interventi similari; Malformazione aneurismatica o angiomatica intracranica, terapia chirurgica diretta)
- Interventi di cranioplastica (Contiene anche: Cranioplastica; Craniostenosi)
- Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale (Contiene anche: Ipofisi, intervento per neoplasie per via transfenoidale)
- Asportazione tumori dell'orbita
- Asportazione di processi espansivi del rachide (intra e/ o extramidollari) (Contiene: Tumori intramidollari, extramidollari, intradurali, intervento di lami-nectomia per)
- Interventi per ernia del disco e/o per mielopatie di altra natura a livello cervicale per via anteriore o posteriore
- Interventi sul plesso brachiale
- Trapanazione cranica per PIC e/o drenaggio ventricolare
- Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica
- Ernia del disco dorsale, intervento per via trans-toracica
- Deviazione liquorale diretta e indiretta, intervento di
- Traumi vertebro-midollari, intervento per via anteriore o posteriore
- Cerniera atlanto occipitale, intervento per malformazioni

- Neurotomia retrogasseriana, sezione intracranica di altri nervi
- Ascesso o ematoma intracranico, intervento per
- Mielomeningocele, intervento per
- Encefalomeningocele, intervento per
- Fistole artero-venose terapia chirurgica diretta
- Malformazioni e/o fistole vascolari cerebrali, embolizzazione e/o Gamma-Knife

OCULISTICA

- Interventi per neoplasie del globo oculare (Contiene anche: Enucleazione globo oculare con impianto di protesi)
- Intervento di enucleazione del globo oculare (Contiene anche: Enucleazione globo oculare con impianto di protesi)
- Trapianto corneale a tutto spessore
- Intervento cataratta

OTORINOLARINGOIATRIA

- Asportazione di tumori maligni del cavo orale (Contiene anche: Labbro e guancia, intervento di asportazione di neoplasie maligne con svuotamento della loggia sottomascellare; Lingua e pavimento orale, intervento di asportazione di neoplasie maligne con svuotamento latero-cervicale)
- Asportazione di tumori parafaringei, dell'ugola (intervento di ugulotomia) e delle corde vocali (intervento di cordectomia)
- Interventi demolitivi della laringe (intervento di laringectomia totale o parziale) (Contiene anche: Laringectomia totale o parziale con o senza svuotamento laterocervicale monolaterale; Laringectomia totale o parziale con svuotamento laterocervicale bilaterale; Laringofaringectomia totale)
- Asportazione di tumori maligni del seno etmoidale, frontale, sfenoidale e mascellare
- Ricostruzione della catena ossiculare
- Intervento per neurinoma dell'ottavo nervo cranico (Contiene anche: Neurinoma dell'ottavo paio di nervi cranici)
- Asportazione di tumori glomici timpano-giugulari
- Atresia auris congenita
- Tumori maligni dell'orecchio, asportazione di
- Mastoidectomia radicale
- Otosclerosi, intervento completo
- Tonsillectomia con adenoidectomia

CHIRURGIA GENERALE

- Intervento per ernia femorale

CHIRURGIA DEL COLLO

- Tiroidectomia totale con svuotamento laterocervicale mono o bilaterale (Contiene anche: Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale bilaterale; Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale monolaterale)
- Intervento per gozzo retrosternale con mediastinotomia
- Fistole e cisti congenite del collo, asportazione di
- Fistola esofago-tracheale, intervento per
- Paratiroidectomia totale
- Tiroidectomia parziale solo per patologia neoplastica maligna
- Linfadenectomia monolaterale e/o bilaterale (come unico intervento)
- Tracheostomia con tracheotomia

CHIRURGIA DELL'APPARATO RESPIRATORIO

- Interventi per tumori tracheali, bronchiali, polmonari o pleurici (Contiene anche: Pleuro-pneumonectomia, intervento di; Pleurectomia per neoplasia maligna della pleura; Trachea, resezione e plastica per neoplasie maligne)
- Interventi per fistole bronchiali (Contiene anche: Fistole esofago- bronchiali, intervento per; Fistole del moncone bronchiale dopo exeresi, intervento per)
- Interventi per echinococchi polmonare
- Pneumectomia totale o parziale (Contiene anche: Resezione segmentaria polmonare tipica; Resezione segmentaria polmonare atipica; Lobectomia, intervento di; Pneumonectomia, intervento di)
- Interventi per cisti o tumori del mediastino (Contiene anche: Mediastino, interventi per tumori e cisti del; Linfadenectomia mediastinica)
- Cisti polmonari, asportazione di
- Resezione bronchiale con reimpianto
- Timectomia

CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE

- Interventi sul cuore per via toracotomica (Contiene anche: By-pass aorto-coronarico singolo; Sezione e legatura del dotto arterioso di Botallo; Pericardiectomia)
- Interventi sui grandi vasi toracici per via toracotomica
- Interventi sull'aorta addominale per via laparotomica
- Endarterectomia della arteria carotide e della arteria vertebrale
- Decompressione della arteria vertebrale nel forame trasversario
- Interventi per aneurismi: resezione e trapianto con protesi

- Asportazione di tumore glomico carotideo
- Bypass vascolare extracranico-intracranico (EC-IC)
- Correzione chirurgica malformazioni congenite cardiache e dei grossi vasi
- Cardiochirurgia in C.E.C.
- Aneurismi aorta toracica e/o addominale, interventi per
- Aneurismi arterie viscerali e tronchi sovraortici, interventi per
- Aneurismi aorta addominale e tronchi sovraortici, intervento con posizionamento endovascolare di protesi
- By-pass aorto-iliaco o aorto-femorale, femoro-tibiale, femoro- femorale, femoro-popliteo, axillo-femorale
- By-pass aorto-renale o aorto-mesenterico con eventuale TEA • By-pass aorto-anonima, aorto-carotideo, carotido-succlavio
- Tromboendoarteriectomia di carotide e vasi epiaortici (by-pass, patch, embolectomia, trapianto)
- Rivascolarizzazione miocardica, qualsiasi metodica
- Angioplastica coronarica percutanea con eventuale applicazione di stents
- Sostituzione valvolare singola
- Sostituzione valvolare multipla
- Valvuloplastica cardiochirurgica
- Commissurotomia per stenosi mitralica
- Difetto interatriale, correzione percutanea
- Ablazione transcatetere vie elettriche anomale (CARTO) CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE
- Interventi di resezione (totale o parziale) dell'esofago (Contiene anche: Esofagectomia totale con esofagoplastica, in un tempo, con linfadenectomia; Esofago cervicale, resezione con esofagostomia; Esofago, resezione parziale con esofagostomia; Esofago-gastrectomia totale per via toracolaparotomica ed eventuale linfadenectomia)
- Interventi con esofagoplastica (Contiene anche: Esofagectomia totale con esofagoplastica, in un tempo, con linfadenectomia; Esofagogastroplastica, esofagodigiunoplastica, esofagocolonplastica, sostitutiva o palliativa) • Intervento per mega-esofago (Contiene anche: Megaesofago, intervento per; Megaesofago, reintervento per) • Resezione gastrica totale (Contiene anche: Esofago-gastrectomia totale per via toracolaparotomica ed eventuale linfadenectomia; Gastrectomia totale con linfadenectomia)
- Resezione gastro-digiunale
- Intervento per fistola gastro-digiunocolica
- Colectomie totali, emicolectomie e resezioni rettocoliche per via anteriore (con o senza colostomia) (Contiene anche: Colectomie totali con eventuale stomia; Emicolectomia dx; Emicolectomia sx ed eventuale colostomia (Hartmann e altre); Procto-colectomia totale; Resezione anteriore retto-colica compresa linfadenectomia ed eventuale stomia)
- Interventi di amputazione del retto-ano (Contiene anche: Retto, amputazione del, per neoplasia dell'ano con linfadenectomia inguinale bilaterale; Amputazione addomino-perineale sec. Miles, trattamento completo)
- Interventi per megacolon per via anteriore o addomino-perineale (Contiene anche: Megacolon, intervento per; Megacolon, colostomia per)

- Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale (Contiene anche: Tumore retroperitoneale, exeresi di)
- Drenaggio di ascesso epatico
- Interventi per echinococchi epatici
- Resezioni epatiche (Contiene anche: Resezioni epatiche maggiori; Resezioni epatiche minori)
- Reinterventi per ricostruzione delle vie biliari
- Interventi chirurgici per ipertensione portale (Contiene anche: Varici esofagee, intervento transtoracico o addominale; Anastomosi porto- cava o spleno-renale mesenterica-cava)
- Interventi per pancreatite acuta o cronica per via laparotomica (Contiene anche: Pancreatite acuta, intervento demolitivo)
- Interventi per cisti, pseudocisti o fistole pancreatiche per via laparotomica
- Interventi per neoplasie pancreatiche (Contiene anche: Cefaloduodenopancreasectomia compresa eventuale linfadenectomia; Neoplasie del pancreas endocrino, interventi per; Pancreatectomia sinistra compresa splenectomia ed eventuale linfadenectomia)
- Appendicectomia con peritonite diffusa
- Splenectomia totale (Contiene anche: Splenectomia)
- Diverticoli nell'esofago cervicale, intervento per
- Dumping syndrome, interventi di riconversione per
- Resezione gastroduodenale
- Resezione gastroduodenale per UPPO
- Fistola gastro-digiuno-colica, intervento per
- Morbo di Crohn, resezione intestinale per
- By-pass gastrointestinali e intestinali per patologie maligne
- By-pass intestinali per il trattamento dell'obesità patologica
- Colectomia segmentaria con eventuale stomia
- Reinterventi addominali, di qualunque tipo, per ripetizioni di neoplasie comprese nel presente elenco
- Preternaturale, chiusura, ricostruzione continuità
- Atresia dell'ano: abbassamento addomino-perineale
- Occlusione intestinale del neonato (qualunque tipo di intervento)
- Pilo, stenosi congenita del
- Omentectomia per neoplasie maligne
- Deconnessione azygos-portale per via addominale
- Ascessi epatici, cisti epatiche di qualsiasi natura, angiomi cavernosi, intervento chirurgico per
- Colecistostomia per neoplasie non resecabili
- Derivazione pancreatico-Wirsung digestive
- Pancreatectomia totale con eventuale linfadenectomia

- Pancreasectomia sinistra senza splenectomia
- Interventi per fistole pancreatiche conseguenti ad altri interventi UROLOGIA
- Nefroureterectomia radicale (Contiene anche: Nefroureterectomia radicale con linfadenectomia più eventuale surrenectomia, intervento di; Nefroureterectomia radicale più trattamento trombotico ed eventuale surrenectomia; Tumore di Wilms, asportazione)
- Surrenectomia (Contiene anche: Surrenectomia)
- Interventi di cistectomia totale
- Interventi ricostruttivi vescicali con o senza ureterosigmoidostomia (Contiene anche: Neovesica continente ortotopica)
- Cistoprostatovesicuclectomia (Contiene anche: Cistectomia totale compresa linfadenectomia e prostatovesicuclectomia)
- Interventi di prostatectomia radicale per via perineale, retropubica o trans-sacrale
- Interventi di orchietomia con linfadenectomia per neoplasia testicolare
- Terapia della calcolosi urinaria
- Tumori renali, nefrectomia allargata, con e senza surrenectomia
- Ureteroileoanastomosi mono-bilaterale
- Ureteroenteroplastiche con tasche continenti, mono-bilaterale, intervento di
- Cistectomia totale compresa linfadenectomia e prostatovesicuclectomia o uteroannessiectomia con ileo o coloblastide
- Cistectomia totale compresa linfadenectomia e prostatovesicuclectomia o uteroannessiectomia con neovesica rettale compresa
- Cistectomia totale compresa linfadenectomia e prostatovesicuclectomia o uteroannessiectomia con ureterosigmoidostomia o uretero-cutaneaostomia
- Ectrofia vescicale (trattamento completo)
- Prostatectomia radicale con linfadenectomie
- Ipospadia e epispadia, trattamento completo con plastica
- Pene, amputazione totale con linfadenectomia
- Pene, amputazione totale con creazione di neovagina
- Orchietomia mono-bilaterale

GINECOLOGIA

- Isterectomia radicale per via addominale o vaginale con linfadenectomia e Isterectomia radicale con linfadenectomia
- Vulvectomia radicale allargata con linfadenectomia inguinale e/o pelvica (Contiene anche: Vulvectomia allargata con linfadenectomia inguinale e pelvica, intervento di)
- Intervento radicale per tumori vaginali con linfadenectomia
- Eviscerazione pelvica

- - D13 Localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali, intervento chirurgico demolitivo mono-bilaterale per via laparotomica • Aplasia della vagina, ricostruzione per
- Annessiectomia bilaterale

MAMMELLA

- Quadrantectomia con biopsia del linfonodo sentinella ed eventuale svuotamento cavo ascellare nello stesso ricovero
- Ricostruzione mammaria postmastectomia radicale o semplice per cancro, comprensivo di protesi
- Mastectomia radicale, qualsiasi tecnica, con linfadenectomie associate
- Mastectomia semplice totale con eventuali linfadenectomie

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

- Interventi di resezione di corpi vertebrali
- Trattamento delle dismetrie e/o delle deviazioni degli arti inferiori con impianti esterni
- Interventi demolitivi per asportazione di tumori ossei (Contiene anche: Coste e sterno, interventi per neoplasie maligne)
- Interventi per sindrome del tunnel carpale
- Intervento per dito a scatto
- Riduzione cruenta di lussazione dell'anca
- Emipelvectomy interna con salvataggio dell'arto
- Amputazione di grandi segmenti di arti
- Reimpianti di arto o suo segmento, escluso dita
- Asportazione di neoplasie maligne dei muscoli
- Frattura piatto tibiale, osteosintesi con placca
- Frattura del bacino: intervento chirurgico di osteosintesi
- Tumori ossei e forme pseudotumorali grandi segmenti o articolazioni, asportazione di
- Tumori ossei e forme pseudotumorali della colonna vertebrale asportazione di CHIRURGIA PEDIATRICA (gli interventi sotto elencati sono in copertura solo in caso di neonati iscritti dal momento della nascita)
- Polmone cistico e policistico (lobectomy, pneumonectomy)
- Correzione chirurgica di atresie e/o fistole congenite (Contiene anche: Atresia esofagea, trattamento completo) • Correzione chirurgica di megauretere congenito
- Correzione chirurgica di megacolon congenito

TRAPIANTI DI ORGANO

- Tutti (Contiene anche: Trapianto di cuore, polmoni, fegato, pancreas, grandi segmenti addominali, reni)

- Trapianto di midollo osseo (compreso autotrapianto)
- Omotrapianto ed autotrapianto di cellule staminali per affezioni ematologiche
- Prelievo organi per omotrapianto
- Prelievo midollo osseo per omotrapianto

ORO - MAXILLO - FACCIALE

- Massiccio facciale, intervento demolitivo per neoplasie maligne con svuotamento dell'orbita
- Lingua, pavimento orale, ghiandole sottomascellari, intervento di asportazione di neoplasie maligne con svuotamento latero-cervicale
- Mandibola, resezione per neoplasie maligne con svuotamento latero-cervicale mono o bilaterale
- Mascellare superiore, resezione per neoplasie maligne con svuotamento latero-cervicale mono o bilaterale
- Parotidectomia totale
- Tumori misti ghiandole salivari, asportazione completa della ghiandola
- Maxillo-facciale, interventi di ricostruzione conseguenti a traumi (con esclusione fratture ossa nasali)
- Labiopalatoschisi, intervento correttivo

GRANDI USTIONI E APPARATO TEGUMENTARIO

- Grandi ustioni - trattamento chirurgico per
- Osteo-odontocheratoprotesi (per tutte le fasi)
- Melanoma cutaneo: allargamento chirurgico con biopsia del linfonodo sentinella contestuale ed eventuale svuotamento linfonodale.

ELENCO INTERVENTI DI ARTROPROTESI E ARTRODESI, ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (interventi fruibili esclusivamente tramite servizio sanitario nazionale con rimborso della diaria giornaliera di € 200,00)

- Interventi per costola cervicale (Contiene anche: Artrodesi vertebrale)
- Interventi di stabilizzazione vertebrale
- Interventi di protesizzazione di spalla, gomito, anca o ginocchio (Contiene anche: Artroprotesi anca, totale; Artroprotesi spalla, totale; Artroprotesi ginocchio; Artroprotesi gomito, totale)
- Artroprotesi totale di polso
- Artroprotesi totale di caviglia
- Scoliosi, intervento per
- Pott, intervento focale con o senza artrodesi vertebrale

ELENCO PATOLOGIE DI IMPORTANZA RILEVANTE - GRAVI EVENTI MORBOSI

- Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) - Fase di riacutizzazione

YH

Ulf

GA

OK

- Sindromi influenzali in fase di complicanza e/o di superinfezione batterica dopo 7 giorni di cure domiciliari
- Infezioni febbrili di qualsiasi organo o apparato che richiedano certezza diagnostica o siano resistenti alle terapie antibiotiche dopo 7 giorni di cure domiciliari
- Patologie infiammatorie in acuzie dei distretti centrali Cuore e Grandi vasi e periferici venoso ed arterioso ed eventuali complicanze (Embolia Stenosi etc)
- Anemia acuta con Hb <8 gr/dl
- Fasi acute di malattie reumatiche, immunologiche, autoimmuni
- Patologie infiammatorie acute dell'intero distretto addomino pelvico
- Tiroiditi acute con interessamento cardiaco
- Infarto miocardico
- Insufficienza cardiorespiratoria scompensata
- Neoplasia maligna in trattamento con aggravamento delle condizioni generali e necessità di accertamenti o cure; terapia del dolore e cure palliative terminali
- Diabete scompensato in trattamento insulinico
- Politraumatismi gravi che non necessitano di intervento chirurgico o per cui questo sia al momento controindicato

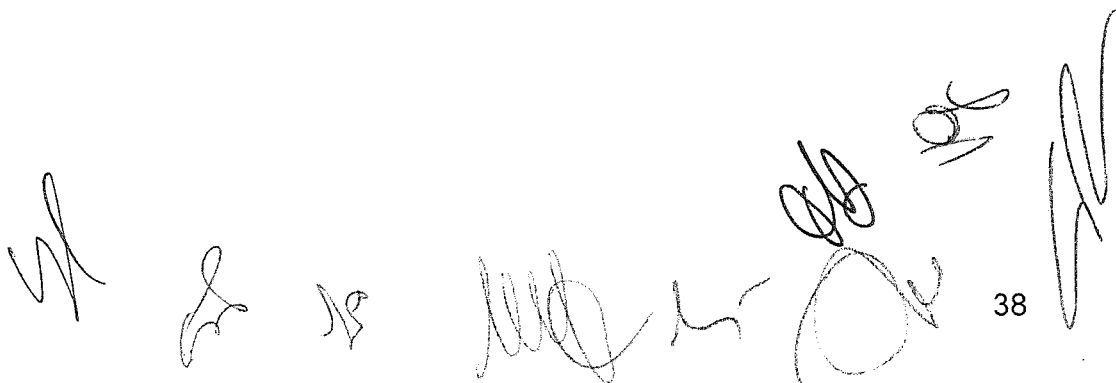
L'Allegato D al CCNL è sostituito dal seguente:

ALLEGATO D

In sede di accordo definitivo le Parti confermano integralmente il contenuto dell'accordo preliminare per il rinnovo del CCNL FEDERCULTURE del 04.03.2026 di seguito riportato, specificando che la scadenza del termine di 90 giorni già previsto nel predetto accordo è individuata nel 4 giugno 2026.

Le Parti si danno atto che la Tabella A.3 dell'Allegato A al presente CCNL sostituisce integralmente la corrispondente Tabella 1.3 dell'accordo preliminare, con rettifica di meri errori materiali. Le Parti si danno altresì atto che il termine "riparametrati", impiegato in quest'ultimo accordo, deve intendersi riferito a importi ricalcolati mediante applicazione delle stesse percentuali di incremento ivi indicate alla retribuzione tabellare di ciascun livello.

VERBALE INTESA PRELIMINARE DEL 04.03.2026



Verbale di accordo preliminare per il rinnovo del CCNL FEDERCULTURE del 04.03.2026.

Presso la sede del WeGii, in Largo Ascianghi 5 - Roma, si è svolto l'incontro tra la Commissione Trattante di Federculture e le Rappresentanze delle OO.SS. FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e UIL PA, nel seguito "le Parti", avente per oggetto il Rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro Federculture, relativamente al triennio 2022 - 2024.

A seguito di un attento esame delle proposte avanzate, si conviene quanto segue:

Aumento complessivo del 7,5% della retribuzione dei minimi tabellari al **01.12.2021** con decorrenza dal 1° dicembre 2024, pari ad un incremento di euro 131,77 per il II° livello della II° fascia;

Corresponsione al personale in servizio alla data odierna di un importo complessivo pari ad euro 1.850,00 per il II° livello della II° fascia a titolo di arretrati, per il periodo gennaio 2022 - novembre 2024, figurativamente imputato come di seguito:

- euro 8,78 mensili, pari allo 0,50% rispetto alla retribuzione del II° livello - Fascia II al 31 dicembre 2021, con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- euro 19,69 mensili, pari all'1,12% rispetto alla retribuzione del II° livello - Fascia II al 31 dicembre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2023;
- euro 82,23 mensili, pari al 4,61% rispetto alla retribuzione del II° livello - Fascia II al 31 dicembre 2023, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 30 novembre 2024;

Tutti gli importi in ogni caso dovuti a titolo di arretrato, riparametrati per i restanti livelli della classificazione e spettanti ai lavoratori in forza alla data odierna, sono computati sulla classificazione del CCNL 2019/2021 e sono da intendersi comprensivi di ogni incidenza diretta o indiretta, ma produrranno effetti sul TFR e sugli oneri previdenziali. I predetti importi saranno corrisposti entro 90 giorni decorrenti dalla data odierna, subordinatamente alla conclusione del definitivo accordo di rinnovo entro il medesimo termine; le aziende versanti in situazioni di comprovata difficoltà finanziaria potranno suddividere la corresponsione in più rate, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2026, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e territoriali.

Al fine di garantire ai lavoratori maggiori prestazioni assistenziali, le Aziende del Settore destineranno ad un Fondo e/o Ente/Assicurazione di assistenza sanitaria integrativa, una quota complessiva per ciascun lavoratore a tempo indeterminato in forza all'Azienda pari a euro 28,17 per 12 mensilità, al fine di garantire ai lavoratori prestazioni di livello almeno equivalente a quelle riconosciute dalla polizza "Plus" del fondo FASDA (piano 2025).

Modifiche al sistema di classificazione del personale del CCNL che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di firma del contratto per i lavoratori nuovi assunti. Le modalità di armonizzazione per i lavoratori già in forza sono di seguito riportate.

I lavoratori già in forza dalla predetta data saranno inquadrati nella nuova classificazione secondo i criteri illustrati nella seguente Tabella di raccordo (Tabella 1.1). L'eventuale differenza con la retribuzione stabilita nella Tabella della nuova classificazione (Tabella 1.2), è conservata in forma di specifica componente della retribuzione, denominata "SCR", non riassorbibile, che costituisce retribuzione a tutti gli effetti ed è utile a ogni fine di Legge e CCNL. Tale elemento, quantificato nella seguente Tabella 1.3, sarà dovuto ai soli lavoratori già in forza, reinquadrati

nella nuova classificazione e sarà inoltre rivalutata, ad ogni futuro rinnovo contrattuale, con la medesima percentuale di aumento stabilita per la retribuzione tabellare

Tabella 1.1: raccordo tra i sistemi di classificazione del CCNI

NUOVA CLASSIFICAZIONE	VECCHIA CLASSIFICAZIONE
I- AREA - Livello A	I- FASCIA - Livello I (ex livello A1)
I- AREA - Livello B	I- FASCIA - Livello II (ex livello A2)
I- AREA - Livello C	I- FASCIA - Livello III (ex livello A3)
	I- FASCIA - Livello IV (ex livello B1)
	I- FASCIA - Livello V (ex livello B2)
	I- FASCIA - Livello VI (ex livello B3)
	I- FASCIA - Livello VII (nuovo livello)
II- AREA - Livello A	II- FASCIA - Livello I (ex livello B3)
II- AREA - Livello B	II- FASCIA - Livello II (ex livello C1)
	II- FASCIA - Livello III (ex livello C2)
	II- FASCIA - Livello IV (nuovo livello C3)
II- AREA - Livello C	II- FASCIA - Livello V (nuovo livello)
III- AREA - Livello A	III- FASCIA - Livello I (ex livello C3)
III- AREA - Livello B	III- FASCIA - Livello II (ex livello D1)
	III- FASCIA - Livello III (nuovo livello D1)
III- AREA - Livello C	III- FASCIA - Livello IV (ex livello D2)
	III- FASCIA - Livello V (ex livello D3)
III- AREA - Livello D	III- FASCIA - Livello VI (nuovo livello D3)

Tabella 1.2: Tabellari nuova classificazione

NUOVO LIVELLO	NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE	PARAMETRO
I- AREA - Livello A	Pari alla retribuzione dell'attuale I- FASCIA - Livello I (ex livello A1) a esito del rinnovo	100,00
I- AREA - Livello B	Pari alla retribuzione dell'attuale I- FASCIA - Livello III (ex livello A3) a esito del rinnovo	105,39
I- AREA - Livello C	Pari alla retribuzione dell'attuale I- FASCIA - Livello IV (ex livello B1) a esito del rinnovo	106,99
II- AREA - Livello A	Pari alla retribuzione dell'attuale II- FASCIA - Livello I (ex livello B3) a esito del rinnovo	116,71
II- AREA - Livello B	Pari alla retribuzione dell'attuale II- FASCIA - Livello II (ex livello C1) a esito del rinnovo	121,47
II- AREA - Livello C	Pari alla retribuzione dell'attuale II- FASCIA - Livello III (ex livello C2) a esito del rinnovo	124,89
III- AREA - Livello A	Pari alla retribuzione dell'attuale III- FASCIA - Livello I (ex livello C3) a esito del rinnovo	129,50
III- AREA - Livello B	Pari alla retribuzione dell'attuale III- FASCIA - Livello II (ex livello D1) a esito del rinnovo	136,44
III- AREA - Livello C	Pari alla retribuzione dell'attuale III- FASCIA - Livello IV (ex livello D2) a esito del rinnovo	156,94
III- AREA - Livello D	Pari alla retribuzione dell'attuale III- FASCIA - Livello VI a esito del rinnovo (ex nuovo livello D3)	168,50

Tabella 1.3: Tabella Specifica componente della retribuzione - SCR

VECCHIO LIVELLO	NUOVO LIVELLO	NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE	IMPORTO SCR
I- FASCIA - Livello I (ex livello A1)	I- AREA - Livello A	Pari alla retribuzione dell'attuale FASCIA - Livello I (ex livello A1) a esito del rinnovo	0,00
I- FASCIA - Livello II (ex livello A2)	I- AREA - Livello A	Pari alla retribuzione dell'attuale FASCIA - Livello I (ex livello A1) a esito del rinnovo	23,18
I- FASCIA - Livello III (ex livello A3)	I- AREA - Livello B	Pari alla retribuzione dell'attuale FASCIA - Livello III (ex livello A3) a esito del rinnovo	0,00
I- FASCIA - Livello IV (ex livello B1)	I- AREA - Livello C	Pari alla retribuzione dell'attuale FASCIA - Livello IV (ex livello B1) a esito del rinnovo	0,00
I- FASCIA - Livello V (ex livello B2)	I- AREA - Livello C	Pari alla retribuzione dell'attuale FASCIA - Livello IV (ex livello B1) a esito del rinnovo	91,35
I- FASCIA - Livello VI (ex livello B3)	I- AREA - Livello C	Pari alla retribuzione dell'attuale FASCIA - Livello IV (ex livello B1) a esito del rinnovo	140,50
I- FASCIA - Livello VII (nuovo livello)	I- AREA - Livello C	Pari alla retribuzione dell'attuale FASCIA - Livello IV (ex livello B1) a esito del rinnovo	174,97
II- FASCIA - Livello I (ex livello B3)	II- AREA - Livello A	Pari alla retribuzione dell'attuale FASCIA - Livello I (ex livello B3) a esito del rinnovo	0,00
II- FASCIA - Livello II (ex livello C1)	II- AREA - Livello B	Pari alla retribuzione dell'attuale FASCIA - Livello II (ex livello C1) a esito del rinnovo	0,00
II- FASCIA - Livello III (ex livello C2)	II- AREA - Livello B	Pari alla retribuzione dell'attuale FASCIA - Livello II (ex livello C1) a esito del rinnovo	49,47
II- FASCIA - Livello IV (nuovo livello C3)	II- AREA - Livello B	Pari alla retribuzione dell'attuale FASCIA - Livello II (ex livello C1) a esito del rinnovo	116,05
II- FASCIA - Livello V (nuovo livello)	II- AREA - Livello C	Pari alla retribuzione dell'attuale FASCIA - Livello III (ex livello C2) a esito del rinnovo	116,77
III- FASCIA - Livello I (ex livello C3)	III- AREA - Livello A	Pari alla retribuzione dell'attuale FASCIA - Livello I (ex livello C3) a esito del rinnovo	0,00
III- FASCIA - Livello II (ex livello D1)	III- AREA - Livello B	Pari alla retribuzione dell'attuale FASCIA - Livello II (ex livello D1) a esito del rinnovo	0,00
III- FASCIA - Livello III (nuovo livello D1)	III- AREA - Livello B	Pari alla retribuzione dell'attuale FASCIA - Livello II (ex livello D1) a esito del rinnovo	86,26
III- FASCIA - Livello IV (ex livello D2)	III- AREA - Livello C	Pari alla retribuzione dell'attuale FASCIA - Livello IV (ex livello D2) a esito del rinnovo	0,00

III- FASCIA - Livello V (ex livello D3)	III- AREA - Livello C	- Pari alla retribuzione dell'attuale III- FASCIA - Livello IV (ex livello D2) a esito del rinnovo	114,17
III- FASCIA - Livello VI (nuovo livello D3)	III- AREA - Livello D	- Pari alla retribuzione dell'attuale III- FASCIA - Livello VI (ex nuovo livello D3) a esito del rinnovo	0,00

Aggiornamento degli istituti contrattuali in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

Impegno alla immediata apertura della trattativa per il rinnovo del CCNL 2025-2027

Delegazione trattante Federculture

Il Presidente

I componenti

Vincenzo Scogni
Vittorio Grillo
Michele
Roberto Miti

due esemplari
Roma 4/11/26

FP CGIL

Vale
Stefano

CISL FP

Francesco
Talia

UIL FPL

Luigi

UIL PA

Federico

Vertical list of handwritten marks and signatures on the right margin.

Roma, 30 aprile 2026

Large handwritten signatures at the bottom of the page.

Delegazione trattante Federculture

Il Presidente

I componenti

FP

FPL

PA

FP CGIL

Valeria G. H. &
Giovanna P. &
Gianluca P. &
CISL
T. G. &
Tobio Traino

UIL

UIL

Am. Lauer
M. G. &
M. G. &